



Emergenza Covid-19 ♦ Update/4 ♦ 05.03.2020



**Nuovo D.P.C.M. in vigore da oggi e fino al 03.04.2020 (*)
su tutto il territorio nazionale.**

(*) Salvo le disposizioni diverse per Scuole e Università



**♦ D.P.C.M. 4 MARZO 2020: ulteriori disposizioni per il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 inerente a “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”. Il Decreto è costituito dai seguenti 4 articoli:

- **art. 1** - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
- **art. 2** - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
- **art. 3** - Monitoraggio delle misure
- **art. 4** - Disposizioni finali.

♦ Il Piano Straordinario “Made in Italy 2020” a supporto delle imprese.



◆ Emergenza Coronavirus/4: D.P.C.M. 04.03.2020 ◆

Nel corso del pomeriggio di ieri 4 Marzo, si sono svolti a Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dei tavoli di incontro tra Governo e rappresentanze di parti sociali ed enti locali riguardanti la gestione dell'emergenza Coronavirus. **Convenuto e ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale**, nonché individuare ulteriori misure e considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, con D.P.C.M. 04.03.2020, sono state adottate le seguenti misure, **che riportiamo integralmente**, in quanto di generale interesse per imprese e cittadini.

ART. 1

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

▶ **a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i *meeting* e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;**

▶ **b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);**

▶ **c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni non in "zona rossa", lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);**

▶ **d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell'interno e della difesa;**

▶ **e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

▶ **f)** fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

▶ **g)** i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

▶ **h)** nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

▶ **i)** a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

▶ **l)** è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

▶ **m)** l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

▶ **n)** **la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;** gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

▶ **o)** con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli artt. 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

▶ **p)** tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

ART. 2

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

▶ **a)** **il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità** e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

▶ **b)** **è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai**

casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

▶ **c) nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie** di cui all'allegato 1;

▶ **d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie** di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

▶ **e)** è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

▶ **f)** nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani;

▶ **g)** nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

▶ **h)** le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

▶ **i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.** Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

▶ **a) contattano telefonicamente e assumono informazioni**, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

▶ **b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario**, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

▶ **c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra** di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

▶ **d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS**, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

▶ **a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento**, nonché degli altri eventuali conviventi;

▶ **b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare** per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

▶ **c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea** due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

▷ **a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;**

▷ **b) divieto di contatti sociali;**

▷ **c) divieto di spostamenti e viaggi;**

▷ **d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.**

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- ▷ a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- ▷ b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
- ▷ c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 3

Monitoraggio delle misure.

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

ART. 4

Disposizioni finali.

▶ 1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

▶ 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

Misure igienico-sanitarie:

- a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- c. igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- d. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- f. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- i. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- j. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

► Il Piano Straordinario “Made in Italy 2020” a supporto delle imprese.

E' stato presentato il 3 Marzo alla Farnesina il “**Piano straordinario Made in Italy 2020**”, che prevede una disponibilità di circa 300 mln. di euro come fondi promozionali in capo ad ICE Agenzia, a cui si aggiungono i 350 mln. già destinati a Sace-Simest con il D.L. 02.03.2020 per supportare le imprese, sia sottoforma di credito per commesse, che per iniziative promozionali. Alcune delle prime misure emergenziali previste dal Piano, sono le seguenti:

- ► **rimborsi per la mancata partecipazione alle fiere organizzate da ICE Agenzia**, che sono state annullate, rinviate o a cui è stato impedito l'accesso alle aziende italiane;
- ► **partecipazione gratuita**, fino a marzo 2021, **agli eventi internazionali organizzati da ICE Agenzia**: si tratta di ca. 200 iniziative in 50 mercati, per le quali è stato previsto uno stanziamento di 15 mln di euro;
- ► **servizi ICE gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti**: dal 1° aprile e fino al 2021 non verrà richiesto alcun contributo alle PMI da parte di ICE Agenzia;
- ► **campagna straordinaria di comunicazione** per superare le difficoltà nei mercati esteri, personalizzata in base alle caratteristiche di ciascun paese. Il piano sarà affiancato da una campagna di comunicazione interna, con la predisposizione di un eBook per far conoscere alle imprese gli strumenti finanziari a disposizione;
- ► **saranno programmate ulteriori azioni per rafforzare la presenza italiana all'estero** puntando su: **catene distributive**; semplificazione per l'**accesso ai finanziamenti**; consolidamento del fondo di **venture Capital per le start-up innovative** in raccordo con CdP e MEF; azioni sulla tracciabilità dei prodotti italiani per contrastare i fenomeni di **contraffazione** del Made in Italy e l'**Italian sounding**; misure di **credito all'esportazione**; presenza delle università italiane all'estero; promozione dell'immagine dell'Italia in eventi come **Expo Dubai 2020**.

L'operatività di questo piano deve passare attraverso l'emanazione dei rispettivi decreti attuativi, che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Sarà nostra cura tenervi aggiornati.

► Ricordiamo i numeri utili :

Numero Verde Regione Emilia Romagna
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



Numero Verde di pubblica utilità del Ministero della Salute
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



→ In caso di dubbi o sospetti, vanno chiamati i numeri:

- **800.033.033** (Regione Emilia Romagna)
- **1500** (istituito dal Ministero della Salute).

→ In caso di sintomi, non andare in ospedale, ma chiamare il 118 o il 112.



Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it

**Clausola di
esclusione di
responsabilità**

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.